



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

Regolamento per il funzionamento del
Comitato Unico di Garanzia
del Comune di Codigoro

PREMESSA

Il presente documento ha il fine di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Codigoro, in relazione al mutato quadro di riferimento normativo nazionale e comunitario che ha introdotto alcune novità, rendendo la vigente disciplina ormai superata. Il CUG del Comune di Codigoro è stato istituito per la prima volta nell'anno 2011 e da ultimo rinnovato con Determina del Segretario Generale n. 661 del 29/11/2024.

In particolare, la recente Direttiva 2/19 del 26 giugno 2019 *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”*, integrando i contenuti della Direttiva 4 marzo 2011, fornisce indicazioni concrete che consentono alle pubbliche amministrazioni di attuare misure volte a garantire le pari opportunità per tutti e, al contempo, rendere operativa l'applicazione degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Da ultimo, con on Decreto Ministeriale dell'11.11.2020 del Capo Dipartimento della funzione pubblica e del Capo Dipartimento delle Pari opportunità è stato ricostituito il Gruppo interministeriale di lavoro e supporto dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), previsto dalla Direttiva 4 marzo 2011, che ha il compito di: a) fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della Direttiva per le problematiche concernenti l'attività dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) predisponendo risposte a quesiti o a richieste di chiarimenti attinenti al funzionamento dei predetti Comitati; b) operare il monitoraggio dell'implementazione della citata Direttiva da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie e proseguire l'attività di modifica e integrazione della Direttiva medesima.



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Sotto il profilo tecnico, inoltre, la Direttiva stabilisce l'obbligo da parte dei CUG di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le Pari Opportunità, entro il 30 marzo, una relazione annuale, per consentire azioni di monitoraggio su scala nazionale.

Sulla scia di tali indicazioni, il Comune di Codigoro ha confermato tali propositi nel testo del Regolamento in questione.

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Codigoro

RUBRICA - ARTICOLI

Art. 1 – Istituzione e finalità	pag 03
Art. 2 – Composizione	pag 03
Art. 2 Bis – Attività di Segreteria del CUG	pag 04
Art. 3 – Durata e cessazione dell’incarico	pag 04
Art. 4 - Competenze	pag 05
Art. 5 – Modalità di funzionamento	pag 06
Art. 6 – Trasparenza e Comunicazione	pag 07
Art. 7 – Risorse	pag 07
Art. 8 – Rapporti all’interno dell’Amministrazione	pag 07
Art. 8 Bis - Rapporti con Organi ed Organismi	pag 08
Art. 9 – Approvazione e modifiche del Regolamento	pag 08
Art. 10 – Disposizioni di rinvio	pag 08

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Codigoro

Art. 1 ***Istituzione e finalità***

1 Il presente Regolamento disciplina l'attività del “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito denominato CUG) del Comune di Codigoro, istituito ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 legge 183/2010 e come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante “linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”, così come integrata dalla Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019.

2 Il Comitato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” è istituito al fine di ottimizzare la produttività e migliorare l'efficienza collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione.

3. La legge n. 162/2021 ha ulteriormente modificato il codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, per rafforzare la parità di genere nel lavoro, introducendo principalmente l'obbligo del rapporto biennale sulla situazione del personale per aziende con più di 50 dipendenti, ampliando la definizione di discriminazione e istituendo la certificazione della parità di genere, che garantisce premi e sgravi contributivi alle imprese che la ottengono.

4. L'Amministrazione regola i rapporti funzionali con le strutture e le modalità di consultazione con atti interni, sentito il parere del Comitato.

Art. 2 **Composizione**

1 Il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. n. 165 del 2001, effettivamente presenti all'interno di ogni singola Amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, nella composizione del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti del personale comunque in servizio presso l'Amministrazione.

2 Per ogni componente effettivo è previsto un supplente che partecipa alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare, con le medesime prerogative. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG anche in presenza dei titolari qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile.

3 il/la Presidente è individuato/a dall'Amministrazione tra il personale di ruolo e rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base

delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. Il/La Presidente deve possedere adeguate conoscenze in materia di pari opportunità, mobbing e contrasto alle discriminazioni, nonché comprovata esperienza nella organizzazione e gestione del personale.

4 I componenti sono nominati con atto del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane, contestualmente alla nomina del Presidente.

5 Il/La Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

6 Nella prima riunione utile il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il/La Vice Presidente con funzioni di sostituzione del/della Presidente nei casi di assenza o impedimento.

7 L'attività svolta dal personale nominato in relazione alle attività del Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.

8 L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dalle/dai componenti del Comitato al fine della determinazione dei carichi di lavoro e della valutazione della prestazione individuale.

Art. 2 Bis

Attività di Segreteria del CUG

1 L'attività di segreteria è svolta da un componente del CUG che, in accordo con il/la Presidente, provvede:

- all'invio delle convocazioni;
- alla verbalizzazione delle riunioni del CUG;
- all'invio e alla conservazione dei verbali e dei documenti oggetto delle sedute;
- all'invio della relazione annuale;
- alla tenuta della corrispondenza interna ed esterna e all'archiviazione dei documenti del CUG.

2 In caso di sua assenza, le funzioni di verbalizzazione verranno svolte da altra/o componente del CUG individuata/o tra i presenti alla riunione.

Art. 3

Durata e cessazione dall'incarico

1 Il Comitato dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* sino alla costituzione del nuovo organismo.

2 I/Le componenti del CUG in rappresentanza dell'Amministrazione non possono essere nominati/e per più di due mandati consecutivi.

3 La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:

3.a per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Comitato e all'Amministrazione;

3.b per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive.

4 Il Comitato comunica all'Amministrazione la decadenza del componente e ne richiede la sostituzione.

5 Nell'attesa della nuova nomina, partecipa ai lavori del Comitato il corrispettivo componente supplente.

Art. 4

Competenze

1 Il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'art. 57, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e dagli atti di indirizzo.

2 A titolo esemplificativo il CUG esercita i compiti di seguito indicati:

2.a Propositivi riguardo:

- la predisposizione di piani di azioni positive per assicurare una reale parità tra donne e uomini;
- la promozione di indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità;
- la promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- la realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della dignità delle persone;
- la promozione di azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- la realizzazione di interventi (quali, ad esempio, indagini di clima) idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze di natura sessuale o psicologica presso l'Amministrazione;
- la collaborazione con l'Amministrazione, anche attraverso il diretto raccordo con specifiche figure quali il responsabile della prevenzione e sicurezza o il medico del lavoro, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica.
- Nell'ambito dei compiti propositivi, al fine di favorire una pianificazione e programmazione partecipata e la correlazione/coerenza con gli strumenti di programmazione strategica e operativa, il CUG presenta una proposta di Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP). L'Amministrazione valuta la coerenza con con gli strumenti di programmazione, la compatibilità e sostenibilità organizzativa ed economico finanziaria, ai fini dell'inserimento nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

2.b Consultivi, mediante la formulazione di pareri preventivi all'Amministrazione su:

- materie di particolare rilevanza per la condizione del personale, quali: accesso e progressione di carriera, attribuzione di incarichi e responsabilità, mansioni, formazione e aggiornamento professionali, orario di lavoro, forme di lavoro flessibile, criteri di valutazione, salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- temi di propria competenza ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
- formula, se del caso, proposte a seguito della valutazione di fatti segnalati da dipendenti

relativamente ad azioni di discriminazione.

2.c Di **verifica** riguardo :

- i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo,
- gli esiti di azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- l' assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, progressione di lavoro, nella sicurezza sul lavoro.

3. Entro il 30 marzo di ciascun anno il CUG redige una relazione sulla situazione del personale dell'Ente di appartenenza riferita all'anno precedente utilizzando lo schema messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità.

4. Il CUG deve relazionare annualmente in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive, sul monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.

5. La relazione annuale è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità nonché ai vertici dell'Amministrazione.

Art. 5

Modalità di funzionamento

1 Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del/della Presidente.

2 L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviato alle/ai componenti effettivi e supplenti e ai responsabili delle strutture di riferimento per via telematica con un anticipo di almeno dieci giorni.

3 Il Comitato può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del/della Presidente o di almeno un terzo dei componenti che ne facciano richiesta. In tal caso è sufficiente un preavviso di tre giorni.

4 Qualora la/il componente titolare fosse impossibilitato a partecipare alla riunione, deve darne comunicazione, tempestiva e per iscritto anche via e-mail, sia al/alla Presidente che al proprio supplente.

5 Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6 Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità le decisioni sono approvate con il voto favorevole del/della Presidente.

7 Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti esterni all'Amministrazione in

qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti alle attività del Comitato.

8 Gli esperti svolgono funzione consultiva e non hanno potere di voto.

9 Al termine di ogni riunione è redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

10 Le/i Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

11 I verbali delle sedute vengono inviati anche alle/ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

12 Il verbale e le deliberazioni approvate sono inoltrati all'Amministrazione per le successive valutazioni.

Art. 6

Trasparenza e Comunicazione

1 Le attività svolte, le conoscenze e le esperienze e ogni altro elemento informativo, documentale tecnico e statistico sui temi di competenza sono portate a conoscenza del personale comunale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell'area del sito istituzionale dell'Ente dedicata al Comitato.

2 Il Comitato cura la gestione e l'aggiornamento dell'area.

3 Per favorire la comunicazione con tutto il personale dell'ente il Comitato utilizza gli strumenti per la comunicazione interna messi a disposizione dall'Amministrazione (portale intranet, bacheca, mailing list, newsletter, ecc) o specifiche iniziative e incontri.

Art. 7

Risorse

1 L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato gli spazi e le risorse umane necessari al funzionamento.

2 L'Amministrazione fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.

3 Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi di quanto disposto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Art. 8

Rapporti all'interno dell'Amministrazione

1 Il Comitato opera in stretto rapporto con il vertice amministrativo dell'Ente ed esercita le

proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge e secondo le modalità che verranno stabilite da apposite disposizioni.

2 L'Amministrazione consulta preventivamente il Comitato ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza. Il parere del CUG è obbligatorio ma non vincolante.

3 Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 4, formula proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.

4 L'Amministrazione e le OO.SS. sono tenute a prendere in esame tali proposte entro 60 giorni dalla data di trasmissione e a dare al Comitato informazione sugli esiti della contrattazione entro i successivi 15 giorni.

5. Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

Art. 8 Bis

Rapporti con Organi ed Organismi

1 I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2 Gli obiettivi del Piano delle Azioni Positive sono integrati nel Piano della Performance e le misure per il conseguimento degli obiettivi sono declinati nei Piani delle Attività delle singole strutture organizzative.

3 L'Amministrazione trasmette dati e informazioni al CUG secondo i tempi e sulla base di quanto previsto dagli atti di indirizzo.

4 Per la trasmissione di tali dati, l'Amministrazione utilizza gli schemi approvati dagli atti di indirizzo o eventuali altre modalità concordate con il CUG.

5 I dati di cui sopra confluiranno in allegato alla relazione di cui all'art. 4 che il CUG predispone entro il 30 Marzo e saranno oggetto di analisi da parte del CUG.

6 Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

7 Per la realizzazione delle attività di competenza, il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità. Il Comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare e per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto, con:

- Consigliere Provinciale di Parità;
- UNAR – ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità;
- Organismo indipendente di valutazione (o NdV)

Art. 9

Approvazione e modifiche del Regolamento

1 Il presente Regolamento può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Art. 10

Disposizioni di rinvio

1 Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

2 Il presente Regolamento è approvato con deliberazione di Giunta.

3 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.